MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
CASERTA
PALAZZO REALE – Piazza Carlo di Borbone - 81100 CASERTA

OGGETTO: PNRR – M1C3 Investimento 2.4 – Linea di azione 1: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili. Interventi Decreto SG n. 609 del 20.05.2024 – **Interventi di sicurezza sismica della Chiesa San Donato Martire, Airola (BN) – CUP F16J24000160006 - Importo finanziamento: 400.000,00 € (euro quattrocentomila/00).**
Oggetto del servizio: AFFIDAMENTO dell'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, nonché Responsabile dei Lavori su delega del RUP.

Importo del servizio a base d'asta: **€ 26.648,19 oltre IVA al 22% e Cnpaia**

Stazione appaltante: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il Responsabile del Progetto
(arch. Angela D'Anna)

Dicembre 2025

SOMMARIO

ARTICOLO 1. Finalità. 3

ARTICOLO 2. Oggetto. 3

ARTICOLO 3. Corrispettivo. Modalità di pagamento. 5

ARTICOLO 4. Termini per l'esecuzione del servizio. Penali 5

ARTICOLO 5. Modifiche al contratto. 6

ARTICOLO 6. Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi 6

ARTICOLO 7. Subappalto. 7

ARTICOLO 8. Polizza assicurativa e garanzia definitiva. 7

ARTICOLO 9. Cessione del contratto. 7

ARTICOLO 10. Recesso. 8

ARTICOLO 11. Condizione risolutiva - Risoluzione – Nullità. 8

ARTICOLO 12. Proprietà degli elaborati 9

ARTICOLO 13. Riservatezza. 10

ARTICOLO 14. Spese e Registrazione. 10

ARTICOLO 15. Trattamento dei dati personali 10

ARTICOLO 16. Controversie e foro competente. 10

ARTICOLO 1. Finalità

Il presente Capitolato d'Oneri costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento del servizio in epigrafe e regola le modalità della sua esecuzione.

ARTICOLO 2. Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, per l'importo complessivo determinato nell'offerta, del servizio di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché Responsabile dei Lavori.

L'operatore economico affidatario del servizio dovrà svolgere l'attività di Direttore dei Lavori con i compiti di cui al d.MiT 49/2018 e all'art.114 del d.lgs.36/2023, di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché Responsabile dei Lavori su delega del RUP, ai sensi dell'art.89 co.1 lett. c) del d.lgs.81/08

ARTICOLO 3. Corrispettivo. Modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale determinato "a corpo" - costituito dal *compenso professionale* e relative *spese ed oneri accessori* (inclusi tutti gli oneri e le spese necessari per lo svolgimento dei *servizi* e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo) nonché dagli oneri previdenziali nella misura del 4% - per la redazione delle attività di cui all'articolo 2 resta determinato dall'o*fferta* presentata dall'*Appaltatore* sulla base dell'importo di **€ 26.648,19 oltre IVA al 22% e Cnpaia.**

Considerando che i termini per l'esecuzione del servizio (tranne sospensioni per effettuare relative indagini) è di 20 (trenta) giorni, Il pagamento avverrà come di seguito indicato:

1. il 20% dell'importo contrattuale oltre IVA a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 entro 15 giorni dall'effettivo inizio del servizio definito con apposito verbale;
2. l'80% dell'importo contrattuale oltre IVA con il contestuale recupero della relativa anticipazione a titolo di saldo a seguito della validazione del progetto da parte del RUP ed emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Non sarà riconosciuta al soggetto affidatario alcuna somma aggiuntiva anche se in dipendenza di eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del presente Capitolato, nonché conseguenti a rivalutazioni o revisioni di qualsiasi genere dei corrispettivi o a maggiorazioni per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per motivi non imputabili alla Stazione Appaltante.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si applica quanto previsto dalla L. 136/2010 e in ottemperanza alle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" ANAC n. 4 del 07 luglio 2011.

L'importo dell'incarico a base di gara è calcolato sulla base del Tariffario di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, emanato in esecuzione dell'art. 24 c. 8 del d.lgs. 50/2016 ed è commisurato all'importo dei lavori per l'esecuzione delle opere connesse agli **Interventi di sicurezza sismica della Chiesa San Donato Martire, Airola (BN)** e sarà corrisposto in riferimento alle attività effettivamente espletate dall'Affidatario del servizio.

ARTICOLO 4. Termini per l'esecuzione del servizio. Penali

I termini per l'esecuzione dei servizi è direttamente correlato e vincolato alla fine delle attività di cantiere e al collaudo.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di monitorare l'avanzamento delle attività, l'Appaltatore si obbliga ad effettuare incontri e sopralluoghi, con cadenza periodica su richiesta del RUP, presso l'area di intervento o presso gli uffici della Stazione Appaltante.

Tutte le eventuali contestazioni, che dovessero insorgere nell'esecuzione della prestazione, anche il solo parziale inadempimento delle prestazioni assunte o la negligenza rispetto a quanto previsto dalla presente lettera di invito-disciplinare verranno rilevate dal RUP ed espressamente comunicate all'appaltatore, a mezzo PEC, con l'applicazione di penali quantificate in un minimo dello 0,3 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale. In caso di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, su proposta del R.U.P., se condivisa dal vertice della S.A., verrà applicata una penale da quantificare e motivare in relazione alla gravità dell'inadempimento e, comunque, in misura non superiore al 10% dell'importo contrattuale. La

quantificazione pecuniaria delle penalità è a discrezione della Stazione appaltante e risulterà commisurata alla gravità dell'inadempimento; le penali applicate verranno decurtate dalle fatturazioni successive alla data di accertamento delle infrazioni. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della S.A. alla reintegrazione della stessa), indipendentemente da qualsiasi contestazione. La S.A. si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di n. 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'affidatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione all'integrale risarcimento per i danni patiti e patiendi. In caso di ripetute contestazioni (nel numero minimo di 3), relative al mancato o parziale svolgimento del servizio che causa dichiarata grave mancanza rispetto ai contenuti dell'appalto e dei documenti tecnici, la S.A. potrà procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto dandone debito preavviso mediante comunicazione a mezzo PEC, fatto salvo l'eventuale risarcimento.

La rifusione delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, potranno formare oggetto di compensazione.

Essendo l'intervento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i pagamenti saranno subordinati agli accrediti da parte del Ministero della Cultura (MIC), in qualità di soggetto attuatore, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente e dai relativi decreti attuativi. L'Operatore Economico si impegna ad accettare incondizionatamente tale clausola, rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa, eccezione o riserva nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali ritardi nei pagamenti riconducibili alla tempistica degli accrediti da parte del MIC.

In ogni caso, i termini di conclusione del servizio sono inderogabilmente subordinati alla data del 01/07/2026, al fine di garantire il perfezionamento degli impegni contrattuali entro il mese di giugno 2026 e la completa esecuzione e rendicontazione dei lavori entro il mese di agosto 2026, pena il definanziamento dell'intervento.

ARTICOLO 5. Modifiche al contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente, si riserva la possibilità di esigere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Si applica quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 nei casi di affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

ARTICOLO 6. Responsabilità dell'Operatore Economico e obblighi

L'Operatore Economico esecutore del servizio è responsabile verso la Stazione Appaltante della realizzazione del servizio a regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricata, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

L'Operatore Economico esecutore del servizio dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.

L'Operatore Economico esecutore del servizio si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Operatore Economico.

L'Operatore Economico esecutore del servizio si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

L'Operatore Economico esecutore del servizio si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i

dipendenti dell'Operatore Economico e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente appalto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Operatore Economico risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 116 del D. Lgs. 36/2023.

L'Operatore Economico esecutore del servizio si obbliga comunque a svolgere tutte le attività conformemente a quanto previsto dal capitolato d'oneri e con tutte le norme da essi richiamate.

ARTICOLO 7. Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell'OE per quanto concerne il rispetto delle Linee Guida dell'ANAC.

ARTICOLO 8. Garanzia definitiva e polizza assicurativa

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 53 comma 4 all'atto della stipula del contratto, l'Affidatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art.53 comma 4 bis alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art.117 comma 2.

L'Affidatario dovrà essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale). Tale polizza copre la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nell'esecuzione del servizio. Le garanzie indicate dovranno pervenire alla Stazione Appaltante nel termine indicato nella richiesta della stessa.

Ai sensi dell'art.53, comma 1 del d.lgs 36/2023 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art.106, essendo la procedura ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a del d.lgs 36/2023.

ARTICOLO 9. Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto non è consentita.

La violazione del suddetto divieto determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell'art. 1456 del Codice civile, fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subìto.

ARTICOLO 10. Recesso

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell'art. 2237, c. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso; in tal caso, l'Operatore Economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

La comunicazione di recesso sarà effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta.

ARTICOLO 11. Condizione risolutiva - Risoluzione – Nullità

Il contratto sarà risolto di diritto, ex art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Operatore Economico, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per la esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- ai sensi dell'art. 122, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, se nei confronti dell'Operatore Economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii. e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del I Libro del d.lgs. 36/2023 ;
- per sopravvenienza a carico dell'Operatore Economico, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- ove espressamente indicata, nel presente Capitolato d'Oneri e nell'Offerta, l'applicazione dell'art. 1456 del Codice civile, nonché in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 9 bis della Legge 136/2010;
- per inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo.

La Stazione Appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli Enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto ai previsti tempi di svolgimento del servizio affidato.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che l'Operatore Economico non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata con preavviso di non meno di 15 giorni mediante PEC all'indirizzo comunicato dall'Operatore Economico in sede di Offerta, nei casi indicati nell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e nei seguenti casi qui di seguito indicati:
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- sospensione dei servizi da parte dell'Operatore Economico e senza giustificato motivo;
- rallentamento nello svolgimento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- cessione anche parziale del contratto;
- scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D. Lgs. 81/2008;
- ottenimento del Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) negativo, alle condizioni di cui all'art. 11, c. 6, del D. Lgs. 36/2023; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste ultime, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
- ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

ARTICOLO 12. Proprietà degli elaborati

Tutti gli elaborati redatti dall'Operatore Economico si intendono trasferiti in proprietà piena ed esclusiva alla Stazione Appaltante, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che L'Operatore Economico esecutore del servizio di Progettazione possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Operatore Economico, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione rilasciata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l'Operatore Economico si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione dell'appalto; a tal fine l'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti brevettati, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi, l'Operatore Economico si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committenza.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Operatore Economico delle eventuali iniziative giudiziarie espresse in precedenza. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, in ogni caso, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso.

La Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Operatore Economico in esecuzione del contratto, dei relativi materiali e della documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dall'Operatore Economico o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del contratto senza alcuna limitazione, anche per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale.

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Operatore Economico si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento.

ARTICOLO 13. Riservatezza

L'Operatore Economico esecutore del servizio di Progettazione è obbligato a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante e le attività svolte.

L'Operatore Economico esecutore del servizio di Progettazione è comunque tenuto a non pubblicare articoli o fotografie sui luoghi di lavoro o di quanto fosse venuto a conoscenza per causa connessa al servizio, salvo esplicita autorizzazione per iscritto della Stazione Appaltante.

L'Operatore Economico esecutore del servizio di Progettazione non può procedere, senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, alla pubblicazione di dati, grafici, immagini, informazioni, elaborazioni tanto a carattere scientifico che divulgativo.

Sono fatte salve le sole indicazioni di carattere negoziale legittimamente inseribili nel curriculum vitae dell'Appaltatore (oggetto del servizio, termini economici e temporali, stazione appaltante)

La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento.

ARTICOLO 14. Spese e Registrazione

Il contratto inserito sul portale MePA e tutti gli atti ad esso allegati sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

La registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86 potrà essere richiesta dalla Parte interessata.

ARTICOLO 15. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 16. Controversie e foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e L'Operatore Economico esecutore del servizio di Progettazione relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Il Responsabile del Progetto
(arch. Angela D'Anna)

